


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

PUBBLICATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA – VIA FIESCHI 15 – GENOVA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010-54.851

Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - 4038

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 dicembre 2004, n. 32 e ss.mm. e ii.

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2021, N. 21

**Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2022
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024) . pag. 2**

LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2021, N. 22

Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024) pag. 15

LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2021, N. 23

**Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari
2022-2024 (Pubblicata su Supplemento al B.U. n. 18 del 31.12.2021, parte I)**

LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2021, N. 21**Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024).**

Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di Economia e Finanza Regionale per il triennio 2022-2024, per l'anno 2022 le eventuali disponibilità di risorse derivanti dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto, riduzione del debito, nonché agli investimenti.
2. Per il triennio 2022-2024 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa di cui all'Allegato 1 - Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) - alla presente legge.

Articolo 2

(Concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza regionale da parte dei soggetti costituenti il settore regionale allargato)

1. I soggetti la cui gestione è finanziata dal bilancio regionale, costituenti il settore regionale allargato, concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza regionale per il triennio 2022-2024, mediante:
 - a) per l'esercizio 2022, la restituzione alla Regione Liguria degli utili dell'esercizio 2020 e degli utili portati a nuovo non destinati risultanti nel patrimonio netto dei bilanci di esercizio 2020;
 - b) per gli esercizi 2023-2024, la restituzione alla Regione Liguria del contributo di funzionamento per la parte non utilizzata nell'esercizio precedente.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta gli atti necessari a dare attuazione a quanto previsto al comma 1.

Articolo 3

(Fondo straordinario riduzione pressione fiscale per emergenza Covid-19 - detrazioni dall'addizionale regionale IRPEF per carichi di famiglia)

1. Al fine di attenuare gli effetti sul sistema economico regionale derivanti dalla crisi conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è istituito per l'esercizio 2022 un "Fondo straordinario per la riduzione della pressione fiscale", per l'importo di euro 5 milioni.
2. In attuazione delle finalità di cui al comma 1, per l'anno d'imposta 2022, ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a euro 28.000,00 e con almeno due figli fiscalmente a carico, spetta una detrazione dall'importo dovuto a titolo di addizionale regionale

all'IRPEF pari a euro 40,00 per ciascun figlio.

3. Nel caso di figli fiscalmente a carico portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modificazioni e integrazioni, la detrazione di cui al comma 2 è aumentata a euro 45,00 per ciascuno ed è riconosciuta anche in presenza di un solo figlio a carico.
4. Nel caso in cui l'imposta dovuta risulti minore della detrazione di cui ai commi 2 e 3, non sorge credito d'imposta.
5. Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modificazioni e integrazioni.
6. Il Fondo di cui al comma 1 è allocato alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri Fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022.

Articolo 4

(Esenzione dalla tassa automobilistica regionale per veicoli con alimentazione a GNL destinati al trasporto di merci)

1. I veicoli appartenenti alle categorie internazionali N3, destinati al trasporto di merci e aventi massa superiore a 12 tonnellate, alimentati a gas naturale liquefatto GNL, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per l'annualità 2022.
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica ai veicoli nuovi, immatricolati per la prima volta a partire dall'anno 2022.

Articolo 5

(Misure finalizzate al rinnovo del parco automobilistico regionale in ottica di sostenibilità ambientale)

1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale, le autovetture nuove, immatricolate per la prima volta nell'anno 2022, con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno oppure gasolio-elettrica, sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il primo periodo fisso e per i quattro successivi.
2. Per la medesima finalità di cui al comma 1 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per il primo periodo fisso e per le quattro annualità successive, i veicoli nuovi immatricolati per la prima volta nell'anno 2022 a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, gasolio/GPL, gasolio/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1.
3. Per l'anno 2022 sono, altresì, esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per quattro annualità i veicoli omologati con alimentazione a benzina o a gasolio appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, su cui viene installato, per la prima volta, un sistema di alimentazione a GPL o a metano collaudato nel 2022.
4. Le quattro annualità di cui al comma 3 decorrono dal periodo di imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano, se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano, se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.
5. Oltre ai veicoli omologati a doppia alimentazione benzina/GPL, benzina/metano, gasolio/GPL e gasolio/metano, sono da considerarsi veicoli nuovi a doppia alimentazione e rientrano nel comma 2, anche i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, omologati dal costruttore con alimentazione a benzina o a gasolio su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato successivamente al 1° gennaio 2022, ma precedentemente alla loro immatricolazione.

6. L'articolo 27 bis della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016) e successive modificazioni e integrazioni, l'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 9 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2008)) e successive modificazioni e integrazioni, nonché l'articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 43 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2009)) e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2022.
7. Sono fatti salvi gli effetti delle norme abrogate dal comma 6 fino alla scadenza delle esenzioni ivi previste.
8. Ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2023 e relativi a periodi fissi successivi a tale data, gli importi della tassa automobilistica per i veicoli di classe ambientale euro 0 ed euro 1 sono determinati con l'aumento del 10 per cento dei corrispondenti importi in vigore nell'anno d'imposta 2022.

Articolo 6

(Gratuità degli incarichi svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato)

1. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore della Regione e degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

Articolo 7

(Modifica all'articolo 5 bis della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 31 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2018-2020))

1. Al comma 1 dell'articolo 5 bis della l.r. 31/2017 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "per gli esercizi 2018 - 2020," , sono soppresse.

Articolo 8

(Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017))

1. Dopo il comma 14 sexies dell'articolo 4 della l.r. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente:
"14 septies. Gli eventuali mancati utilizzi nell'anno 2021 delle risorse del fondo di rotazione di cui al comma 14 ter, possono essere destinati per le medesime finalità e con le stesse modalità negli esercizi 2022 e 2023."

Articolo 9

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2022.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 29 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Giovanni Toti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2021, N. 21

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo - Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) la Giunta regionale, su proposta del Presidente Giovanni Toti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 22 in data 12 novembre 2021;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 18 novembre 2021, dove ha acquisito il numero d'ordine 98;
- c) è stato assegnato alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del Regolamento interno del Consiglio in data 18 novembre 2021;
- d) la I Commissione si è espressa favorevolmente, a maggioranza con emendamenti, in data 15 dicembre 2021;
- e) è stato esaminato e approvato, a maggioranza con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2021;
- f) la legge regionale entra in vigore il 1° gennaio 2022.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Lauro L.)

con il disegno di legge recante la legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2022, oggi sottoposto all'attenzione di codesta Assemblea legislativa, l'Ente Regione dà attuazione alle previsioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 118/2011 e del relativo allegato 4/1, per effetto dei quali la Regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, la legge di stabilità contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.

Venendo ora ad una sintesi delle disposizioni introdotte, si elencano i principali interventi previsti dall'Amministrazione regionale.

Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale indicati nel Documento di Economia e Finanza Regionale per il triennio 2022-2024, la norma di cui all'articolo 1 stabilisce che, per l'anno 2022, le eventuali disponibilità di risorse comunque derivanti dalla gestione del bilancio siano, prioritariamente, destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto, di riduzione del debito, nonché di investimenti e, conseguentemente, autorizza, per il triennio 2022-2024, il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa già indicate nell'Allegato 1.

I successivi articoli 2, 3 e 7 formano il contenuto di emendamenti d'iniziativa dell'Esecutivo, con i quali sono state introdotte disposizioni aventi finalità diverse, di cui si espone un breve riepilogo:

- *l'articolo 2 introduce il concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza regionale da parte dei soggetti costituenti il settore regionale allargato, a partire dall'esercizio 2022 per effetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 20/2002, mediante la restituzione delle quote di risparmio accantonate negli esercizi precedenti all'esercizio 2021 e non destinate; la norma prevede, altresì, che per gli ulteriori esercizi 2023-2024 il predetto contributo si realizzi mediante la restituzione alla Regione del contributo di funzionamento non utilizzato nell'esercizio di riferimento;*
- *l'articolo 3 introduce, anche per l'esercizio 2022, il "Fondo straordinario per la riduzione della pressione fiscale" per l'importo di 5 milioni di euro, unitamente a detrazioni dall'addizionale regionale IRPEF per carichi di famiglia, al fine di attenuare gli effetti sulle famiglie derivanti dalla crisi conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19, nell'ottica di diminuirne la pressione fiscale, in prosecuzione a quanto già previsto per l'anno finanziario 2020 e 2021, determinando, per l'effetto, un ampliamento della platea dei contribuenti;*
- *l'articolo 7 intende garantire la possibilità che le risorse del Fondo di rotazione per la progettazione di cui al comma 14 ter dell'articolo 4 della legge regionale 34/2016 (Stabilità regionale 2017), eventualmente non utilizzate nell'esercizio 2021, possano essere destinate per le medesime finalità e con le stesse modalità negli esercizi 2022 e 2023, per l'effetto consentendo l'impiego integrale dei fondi previsti dalla norma a favore della progettualità comunale nel corso del triennio 2021-2023.*

Si rileva, altresì, come nell'ambito dei suddetti emendamenti si collochi la sostituzione dell'Allegato 1 al disegno di legge, concernente il Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 188/2011), al fine di allinearli agli emendamenti al disegno di legge recante il bilancio di previsione della Regione per gli anni finanziari 2022-2024.

Gli articoli 4 e 5 introducono, rispettivamente, la previsione della gratuità degli incarichi svolti dal personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato e uno specifico riordino normativo, volto a dare maggiore evidenza alle politiche di eco-sostenibilità, già adottate negli anni dalla Regione, per il rinnovo del parco automobilistico regionale, in ottica di maggior rispetto ambientale, mediante una disciplina unica ed omogenea per i veicoli a più basso impatto ambientale. In particolare, la norma in questione prevede che le agevolazioni abbiano carattere annuale, onde consentire all'Amministrazione di valutare prontamente gli impatti delle misure. Nell'ambito della medesima ottica, la Regione provvede, con decorrenza dall'anno 2023, a rideterminare in aumento la tassa automobilistica dei veicoli maggiormente inquinanti (veicoli rientranti nelle classi emissive euro 0 ed euro 1), con ciò auspicando l'innescio di un circolo virtuoso di sostituzione dei veicoli maggiormente inquinanti.

L'articolo 6 conferma, infine, a regime l'autorizzazione alla Giunta regionale ad apportare, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, le variazioni al bilancio inerenti la gestione sanitaria per l'iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese sulla base delle comunicazioni e delle tempistiche all'uopo inviate dal Ministero della Salute.

L'articolo 8 reca la dichiarazione d'urgenza.

Il testo del disegno di legge de quo è stato sottoposto al parere del CAL, che si è espresso favorevolmente in data 10 dicembre 2021.

In sede di esame da parte della I Commissione consiliare, competente per materia, l'articolato del disegno di legge, comprensivo degli emendamenti di iniziativa dell'Esecutivo regionale, ha ottenuto ampia maggioranza di voti da parte dei rappresentanti delle Forze politiche presenti nella seduta del 15 dicembre 2021, per cui auspico che possa essere, altresì, approvato ad ampia maggioranza di voti in sede di Aula.

Relazioni di minoranza (Consiglieri Sanna A. - Sansa F. - Tosi F.)

Vedi quelle pubblicate alla legge di Bilancio.

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Settore Bilancio e ragioneria.

**ALLEGATO 1 - RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI DI SPESA REGIONALI CON ESCLUSIONE DELLE
SPESE OBBLIGATORIE E DELLE SPESE CONTINUATIVE AI SENSI DELLA LETTERA B) DEL PARAGRAFO
7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO
(ALLEGATO N. 4/1 AL DECRETO LEGISLATIVO 118/2011)**

ALLEGATO 1 RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI DI SPESA REGIONALI CON ESCLUSIONE DELLE SPESE OBBLIGATORIE E DELLE SPESE CONTINUATIVE AI SENSI DELLA LETTERA B) DEL PARAGRAFO 7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO											
Progressivo	Legge regionale	Numero	Data	Titolo	Cod.Missione	Desc.Missione	Cod. Programma	Desc.programma	Stanziamiento anno 2022	Stanziamiento anno 2023	Stanziamiento anno 2024
1	L.R.	21	28/08/1986	Disciplina delle iniziative ed attività a favore della presenza istituzionale della Regione	U.01.000.000	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	U.01.001.000	PROGRAMMA 1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI	4.390.000,00	285.000,00	285.000,00
2	L.R.	13	21/03/1994	Tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle società di mutuo soccorso	U.05.000.000	MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	U.05.002.000	PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	50.000,00	0,00	0,00
3	L.R.	18	05/04/1994	Norme sulle procedure di programmazione	U.01.000.000	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	U.01.003.000	PROGRAMMA 1.003 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDIMENTO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4	L.R.	28	20/08/1998	Interventi per la cooperazione allo sviluppo, la solidarietà internazionale e la pace	U.19.000.000	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	U.19.001.000	PROGRAMMA 19.001 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	16.000,00	0,00	0,00
5	L.R.	36	06/12/1999	Interventi per la valorizzazione e la promozione dell'agricoltura di qualità e norme sul metodo di produzione biologico	U.16.000.000	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	U.16.001.000	PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	20.000,00	0,00	0,00
6	L.R.	8	09/02/2000	Disciplina delle attività fieristiche e di promozione commerciale	U.14.000.000	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	U.14.002.000	PROGRAMMA 14.002 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	303.300,00	0,00	0,00
7	L.R.	36	04/08/2000	Norme in materia di associazioni allevatori	U.16.000.000	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	U.16.001.000	PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	180.000,00	0,00	0,00
8	L.R.	22	24/07/2001	Norme per la valorizzazione del tempo libero e dell'educazione permanente degli adulti	U.06.000.000	MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANI, SPORTE E TEMPO LIBERO	U.06.001.000	PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO	45.000,00	0,00	0,00
9	L.R.	42	30/11/2001	Istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente	U.16.000.000	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	U.16.001.000	PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	48.000,00	48.000,00	48.000,00
10	L.R.	3	02/01/2003	Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato.	U.14.000.000	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	U.14.001.000	PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO	303.949,15	446,97	0,00

ALLEGATO 1 RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI DI SPESA REGIONALI CON ESCLUSIONE DELLE SPESE OBBLIGATORIE E DELLE SPESE CONTINUATIVE AI SENSI DELLA LETTERA B) DEL PARAGRAFO 7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO											
Progressivo	Legge regionale	Numero	Data	Titolo	Cod.Missione	Desc.Missione	Cod. Programma	Desc.programma	Stanziamiento anno 2022	Stanziamiento anno 2023	Stanziamiento anno 2024
11	L.R.	9	16/04/2004	Testo unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana	U.01.000.000	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	U.01.001.000	PROGRAMMA 1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI	90.000,00	90.000,00	90.000,00
12	L.R.	10	29/06/2004	Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici).	U.12.000.000	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	U.12.006.000	PROGRAMMA 12.006 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	300.000,00	0,00	0,00
13	L.R.	19	04/11/2004	Norme per l'edilizia scolastica	U.04.000.000	MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	U.04.003.000	PROGRAMMA 4.003 - EDILIZIA SCOLASTICA	50.000,00	0,00	0,00
14	L.R.	22	29/11/2004	Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e degli interventi di animazione per lo sviluppo rurale	U.16.000.000	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	U.16.001.000	PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	50.000,00	0,00	0,00
15	L.R.	28	24/12/2004	Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza	U.03.000.000	MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	U.03.002.000	PROGRAMMA 3.002 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	50.000,00	0,00	0,00
16	L.R.	29	24/12/2004	Attività della Regione Liguria per l'affermazione dei valori della memoria del martirio e dell'esodo dei Giuliani e Dalmati	U.01.000.000	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	U.01.001.000	PROGRAMMA 1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17	L.R.	6	22/02/2005	Disciplina fitosanitaria della produzione, commercializzazione e circolazione dei vegetali e dei prodotti vegetali	U.16.000.000	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	U.16.001.000	PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	45.000,00	15.000,00	15.000,00
18	L.R.	10	03/05/2006	Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale	U.05.000.000	MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	U.05.002.000	PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	670.000,00	0,00	0,00
19	L.R.	11	11/05/2006	Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile	U.12.000.000	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	U.12.008.000	PROGRAMMA 12.008 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	100.000,00	0,00	0,00

ALLEGATO 1 RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI DI SPESA REGIONALI CON ESCLUSIONE DELLE SPESE OBBLIGATORIE E DELLE SPESE CONTINUATIVE AI SENSI DELLA LETTERA B) DEL PARAGRAFO 7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO											
Progressivo	Legge regionale	Numero	Data	Titolo	Cod.Missione	Desc.Missione	Cod. Programma	Desc.programma	Stanziamiento anno 2022	Stanziamiento anno 2023	Stanziamiento anno 2024
20	L.R.	12	24/05/2006	Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari	U.12.000.000	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	U.12.007.000	PROGRAMMA 12.007 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	13.850.000,00	0,00	0,00
21	L.R.	12	24/05/2006	Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari	U.12.000.000	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	U.12.002.000	PROGRAMMA 12.002 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	15.500.000,00	0,00	0,00
22	L.R.	15	08/06/2006	Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione	U.04.000.000	MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	U.04.001.000	PROGRAMMA 4.001 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	290.000,00	0,00	0,00
23	L.R.	15	08/06/2006	Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione	U.04.000.000	MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	U.04.006.000	PROGRAMMA 4.006 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1.240.000,00	0,00	0,00
24	L.R.	15	08/06/2006	Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione	U.04.000.000	MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	U.04.002.000	PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	500.000,00	0,00	0,00
25	L.R.	20	04/08/2006	Nuovo ordinamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale	U.09.000.000	MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	U.09.002.000	PROGRAMMA 9.002 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	69.000,00	0,00	0,00
26	L.R.	28	04/10/2006	Organizzazione turistica regionale	U.07.000.000	MISSIONE 7 - TURISMO	U.07.001.000	PROGRAMMA 7.001 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	1.500.000,00	0,00	0,00
27	L.R.	33	31/10/2006	Testo unico in materia di cultura	U.05.000.000	MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	U.05.002.000	PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	562.000,00	0,00	0,00
28	L.R.	34	31/10/2006	Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo	U.05.000.000	MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	U.05.002.000	PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	330.000,00	250.000,00	250.000,00
29	L.R.	1	02/01/2007	Testo Unico in materia di commercio	U.14.000.000	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	U.14.001.000	PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO	250.000,00	0,00	0,00

ALLEGATO 1 RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI DI SPESA REGIONALI CON ESCLUSIONE DELLE SPESE OBBLIGATORIE E DELLE SPESE CONTINUATIVE AI SENSI DELLA LETTERA B) DEL PARAGRAFO 7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO											
Progressivo	Legge regionale	Numero	Data	Titolo	Cod.Missione	Desc.Missione	Cod. Programma	Desc.programma	Stanziamiento anno 2022	Stanziamiento anno 2023	Stanziamiento anno 2024
30	L.R.	1	02/01/2007	Testo Unico in materia di commercio	U.01.000.000	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	U.01.008.000	PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	37.000,00	0,00	0,00
31	L.R.	1	02/01/2007	Testo Unico in materia di commercio	U.14.000.000	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	U.14.002.000	PROGRAMMA 14.002 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	1.003.000,00	0,00	0,00
32	L.R.	12	21/03/2007	Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza	U.12.000.000	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	U.12.005.000	PROGRAMMA 12.005 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	100.000,00	0,00	0,00
33	L.R.	25	04/07/2007	Testo Unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea	U.10.000.000	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	U.10.004.000	PROGRAMMA 10.004 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	80.000,00	0,00	0,00
34	L.R.	28	13/08/2007	Interventi regionali in materia di internazionalizzazione delle produzioni liguri	U.14.000.000	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	U.14.001.000	PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO	1.260.000,00	0,00	0,00
35	L.R.	32	13/08/2007	Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Liguria	U.14.000.000	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	U.14.002.000	PROGRAMMA 14.002 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	50.000,00	0,00	0,00
36	L.R.	37	21/11/2007	Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo	U.16.000.000	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	U.16.001.000	PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	500.000,00	0,00	0,00
37	L.R.	3	11/03/2008	Riforma degli interventi di sostegno alle attività commerciali	U.14.000.000	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	U.14.002.000	PROGRAMMA 14.002 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	500.000,00	0,00	0,00
38	L.R.	7	03/04/2008	Norme sul sistema statistico regionale	U.01.000.000	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	U.01.008.000	PROGRAMMA 1.008 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	162.000,00	162.000,00	162.000,00
39	L.R.	30	01/08/2008	Norme regionali per la promozione del lavoro	U.15.000.000	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	U.15.003.000	PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	300.000,00	0,00	0,00

ALLEGATO 1 RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI DI SPESA REGIONALI CON ESCLUSIONE DELLE SPESE OBBLIGATORIE E DELLE SPESE CONTINUATIVE AI SENSI DELLA LETTERA B) DEL PARAGRAFO 7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO											
Progressivo	Legge regionale	Numero	Data	Titolo	Cod.Missione	Desc.Missione	Cod. Programma	Desc.programma	Stanziamiento anno 2022	Stanziamiento anno 2023	Stanziamiento anno 2024
40	L.R.	31	01/08/2008	Disciplina in materia di polizia locale	U.03.000.000	MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	U.03.002.000	PROGRAMMA 3.002 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	80.000,00	0,00	0,00
41	L.R.	6	09/04/2009	Promozione delle politiche per i minori e i giovani	U.06.000.000	MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	U.06.002.000	PROGRAMMA 6.002 - GIOVANI	50.000,00	0,00	0,00
42	L.R.	18	11/05/2009	Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento	U.04.000.000	MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	U.04.002.000	PROGRAMMA 4.002 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	4.100.000,00	8.070.000,00	3.000.000,00
43	L.R.	18	11/05/2009	Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento	U.15.000.000	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	U.15.002.000	PROGRAMMA 15.002 - FORMAZIONE PROFESSIONALE	590.000,00	0,00	0,00
44	L.R.	24	16/06/2009	Rete di fruizione escursionistica della Liguria	U.09.000.000	MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	U.09.005.000	PROGRAMMA 9.005 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	40.000,00	0,00	0,00
45	L.R.	40	07/10/2009	Testo unico della normativa in materia di sport	U.06.000.000	MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	U.06.001.000	PROGRAMMA 6.001 - SPORT E TEMPO LIBERO	400.000,00	0,00	0,00
46	L.R.	50	10/11/2009	Disposizioni regionali per la modernizzazione del settore pesca e acquacoltura	U.16.000.000	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	U.16.002.000	PROGRAMMA 16.002 - CACCIA E PESCA	135.000,00	0,00	0,00
47	L.R.	19	07/12/2010	interventi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	U.15.000.000	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	U.15.003.000	PROGRAMMA 15.003 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	100.000,00	0,00	0,00

ALLEGATO 1 RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI DI SPESA REGIONALI CON ESCLUSIONE DELLE SPESE OBBLIGATORIE E DELLE SPESE CONTINUATIVE AI SENSI DELLA LETTERA B) DEL PARAGRAFO 7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO											
Progressivo	Legge regionale	Numero	Data	Titolo	Cod.Missione	Desc.Missione	Cod. Programma	Desc.programma	Stanziamiento anno 2022	Stanziamiento anno 2023	Stanziamiento anno 2024
48	L.R.	34	05/12/2011	Iniziative di aiuto ai settori della pesca e dell'agricoltura, implementazione del Fondo di cui alla legge regionale 3/2/2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell'anno 2011) e ulteriori modificazioni alla l.r. 1/2010 e alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)	U.16.000.000	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	U.16.001.000	PROGRAMMA 16.001 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	20.000,00	0,00	0,00
49	L.R.	6	05/09/2012	Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti	U.14.000.000	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	U.14.002.000	PROGRAMMA 14.002 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	40.000,00	0,00	0,00
50	L.R.	12	06/06/2017	Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali	U.09.000.000	MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	U.09.008.000	PROGRAMMA 9.008 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	6.000,00	0,00	0,00
51	L.R.	21	02/08/2017	Istituzione del nuovo comune denominato Montalto Carpasio a seguito della fusione dei comuni di Montalto ligure e Carpasio	U.18.000.000	MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	U.18.001.000	PROGRAMMA 18.001 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52	L.R.	20	29/11/2018	Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio)	U.14.000.000	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	U.14.002.000	PROGRAMMA 14.002 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	2.500,00	0,00	0,00
53	L.R.	24	29/11/2018	Istituzione dell'albo regionale dei comuni aderenti al "Baratto Amministrativo"	U.18.000.000	MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	U.18.001.000	PROGRAMMA 18.001 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	10.000,00	0,00	0,00
54	L.R.	29	27/12/2018	Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019	U.05.000.000	MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	U.05.002.000	PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	50.000,00	0,00	0,00
55	L.R.	29	27/12/2018	Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019	U.03.000.000	MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	U.03.001.000	PROGRAMMA 3.001 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	3.000,00	3.000,00	3.000,00

ALLEGATO 1 RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI DI SPESA REGIONALI CON ESCLUSIONE DELLE SPESE OBBLIGATORIE E DELLE SPESE CONTINUATIVE AI SENSI DELLA LETTERA B) DEL PARAGRAFO 7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO											
Progressivo	Legge regionale	Numero	Data	Titolo	Cod.Missione	Desc.Missione	Cod. Programma	Desc.programma	Stanziamiento anno 2022	Stanziamiento anno 2023	Stanziamiento anno 2024
56	L.R.	26	24/12/2019	Nuove norme in materia di lavoratori frontalieri liguri	U.19.000.000	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	U.19.001.000	PROGRAMMA 19.001 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	10.000,00	0,00	0,00
57	L.R.	31	27/12/2019	Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020	U.12.000.000	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	U.12.004.000	PROGRAMMA 12.004 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	100.000,00	0,00	0,00
58	L.R.	3	06/02/2020	Disciplina degli interventi per favorire la diffusione delle tradizioni liguri nel mondo e a sostegno dei liguri emigrati	U.19.000.000	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	U.19.001.000	PROGRAMMA 19.001 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	140.000,00	0,00	0,00
59	L.R.	10	01/06/2020	Istituzione del garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale	U.01.000.000	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	U.01.001.000	PROGRAMMA 1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
60	L.R.	11	01/06/2020	Istituzione del garante regionale per la tutela delle vittime di reato	U.01.000.000	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	U.01.001.000	PROGRAMMA 1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
61	L.R.	2	05/03/2021	Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione	U.01.000.000	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	U.01.001.000	PROGRAMMA 1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI	123.289,20	0,00	0,00
62	L.R.	17	28/10/2021	Partecipazione della regione Liguria alla Fondazione Museo nazionale dell'emigrazione e modifiche alla legge regionale 9 agosto 2021, n. 13 (impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure)	U.05.000.000	MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	U.05.002.000	PROGRAMMA 5.002 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
63	L.R.	18	17/11/2021	Interventi regionali di promozione del territorio ligure	U.14.000.000	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	U.14.001.000	PROGRAMMA 14.001 - INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO	210.000,00	0,00	0,00
Totale									51.185.038,35	9.104.446,97	4.034.000,00

LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2021, N. 22**Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024).**

Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Programmazione regionale degli interventi infrastrutturali in materia di viabilità e mobilità ciclistica)

1. Ai fini della concessione dei finanziamenti regionali, nazionali e comunitari in materia di infrastrutture viarie, inclusi quelli dedicati alla mobilità ciclistica, la Giunta regionale approva un elenco triennale di interventi, anche per stralci funzionali, sulla base delle ricognizioni dei fabbisogni prioritari del territorio ligure relativamente ai predetti settori, effettuate di norma con cadenza annuale, fatti salvi termini o procedure speciali dettate da normative statali o comunitarie di finanziamento.
2. La Giunta regionale approva ogni anno un Programma annuale nel quale sono ricompresi gli interventi, già inseriti nell'elenco triennale di cui al comma 1, selezionati in base ai criteri definiti nelle linee guida di cui al comma 6, finanziabili con le risorse effettivamente disponibili al momento dell'approvazione del Programma annuale.
3. L'inserimento nell'elenco triennale delle richieste pervenute dai comuni, dalle province e dalla Città metropolitana di Genova non precostituisce titolo al finanziamento delle richieste stesse da parte della Regione Liguria.
4. L'elenco triennale può essere aggiornato in occasione della definizione e approvazione del Programma annuale ovvero ogni qual volta se ne verifichi la necessità connessa a eventi contingenti, a ragioni di urgenza, a sopravvenute disposizioni di legge o a modifica delle fonti di finanziamento.
5. Il Programma annuale può essere aggiornato con l'inserimento di ulteriori interventi ricompresi nell'elenco triennale nel caso in cui, nel corso dell'anno di riferimento, si rendano disponibili risorse finanziarie aggiuntive.
6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, la Giunta regionale approva linee guida per la definizione delle modalità di ricognizione dei fabbisogni, della programmazione annuale degli interventi infrastrutturali in materia di viabilità e mobilità ciclistica regionale e delle modalità di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti.
7. In prima applicazione del presente articolo, ai fini del comma 6, restano valide le linee guida approvate con deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2021, n. 336 (Approvazione delle "Linee guida per la definizione della programmazione regionale degli interventi infrastrutturali in materia di viabilità e mobilità ciclistica e modalità di erogazione dei relativi finanziamenti regionali").

Articolo 2

(Fondi per la progettazione del Piano Nazionale della Ripresa e Resilienza)

1. Al fine di agevolare l'accesso ai finanziamenti al Piano Nazionale della Ripresa e Resilienza (PNRR) da parte dei comuni della Liguria, il Fondo di cui all'articolo 4, comma 14 ter, della legge regionale 27

dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, è interamente destinato, in via eccezionale, per l'esercizio 2022, al finanziamento rotativo della progettazione comunale relativa ad interventi finanziabili con i fondi PNRR e con il fondo complementare.

Articolo 3

(Anticipazione di liquidità a favore dei comuni beneficiari di fondi del PNRR)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere nell'esercizio 2022 anticipazioni di liquidità non onerose da restituirsi entro il 31 dicembre 2022, per un totale complessivo massimo di euro 2 milioni, a favore dei comuni, beneficiari di fondi del PNRR, che presentano i seguenti requisiti:
 - a) popolazione inferiore a 30.000 abitanti, con priorità per i comuni fino a 5.000 abitanti;
 - b) avere già presentato richiesta di anticipo prevista nel PNRR.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 quantificati in euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per l'esercizio 2022 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 1 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" del bilancio di previsione 2022-2024.
3. Le entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 quantificate in euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per l'esercizio 2022 sono allocate al Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie", Tipologia 200 "Riscossione di crediti di breve termine" del bilancio di previsione 2022-2024.

Articolo 4

(Primi indirizzi per il nuovo ciclo di programmazione comunitaria 2021-2027)

1. Al fine di favorire il più efficace impiego delle risorse, il presente articolo individua primi indirizzi prioritari per la definizione di progetti, attività e azioni da finanziare nell'ambito del nuovo ciclo di programmazione comunitaria 2021-2027.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione attribuisce priorità alle seguenti aree di intervento:
 - a) sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - b) occupazione giovanile e ricambio generazionale;
 - c) diffusione dell'attività sportiva;
 - d) sostenibilità ambientale, promozione dell'efficienza energetica e delle comunità energetiche;
 - e) politiche della famiglia e sostegno della natalità anche tramite misure di ampliamento della platea dei beneficiari dei voucher nido fino a totale copertura della retta, ove compatibile.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono progettati e realizzati nell'ambito dei Fondi europei coerenti con le finalità e gli obiettivi dagli stessi perseguiti, favorendo altresì il più possibile l'impiego integrato delle risorse anche con riferimento alle risorse regionali, nonché, laddove compatibile, al Fondo Strategico Regionale di cui all'articolo 4 della l.r. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 5

(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2020, n. 8 (Misure urgenti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19))

1. L'articolo 3 della l.r. 8/2020 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

(Prestito agevolato)

1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività connesse alla realizzazione del "Collegamento tra il raccordo autostradale e la sponda destra del Fiume Magra - Ponte di Ceparana" previsto

e finanziato dal “Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020” di cui alla delibera CIPE n. 54/2016 e alla delibera CIPE n. 98/2017, a fronte del credito vantato dalla Provincia della Spezia nei confronti del Ministero, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un prestito agevolato non oneroso a favore della Provincia della Spezia, in qualità di soggetto attuatore, fino ad un ammontare complessivo di euro 3.000.000,00 (tre milioni/00), da erogarsi, in relazione agli stati di avanzamento dei lavori, in tre annualità: euro 1.000.000,00 (un milione/00) nell’anno 2022, euro 1.000.000,00 (un milione/00) nell’anno 2023 ed euro 1.000.000,00 (un milione/00) nell’anno 2024.

2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere restituiti senza oneri come segue:
 - a) euro 1.000.000,00 (un milione/00), anche a tranches, in base ai riversamenti da parte del Ministero e comunque entro il 31 dicembre 2023;
 - b) euro 1.000.000,00 (un milione/00), anche a tranches, in base ai riversamenti da parte del Ministero e comunque entro il 31 dicembre 2024;
 - c) euro 1.000.000,00 (un milione/00) entro il 31 dicembre 2025.
3. Le entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificate in euro 1.000.000,00 (un milione/00) per l’esercizio 2023, in euro 1.000.000,00 (un milione/00) per l’esercizio 2024 ed euro 1.000.000,00 (un milione/00) per l’esercizio 2025, sono allocate al Titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie”, Tipologia 300 “Riscossione crediti di medio-lungo termine” del bilancio di previsione 2022-2024.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 (un milione/00) per l’esercizio 2022, in euro 1.000.000,00 (un milione/00) per l’esercizio 2023 ed euro 1.000.000,00 (un milione/00) per l’esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 5 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2022-2024.”.

Articolo 6

(Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008))

1. Dopo il comma 8 bis dell’articolo 31 della l.r. 10/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“8 ter. Dall’anno 2022 il termine di cui al comma 8 è così determinato:

 - a) ventiquattro mesi decorrenti dalla data di assunzione dell’atto di impegno del finanziamento, fatto salvo quanto diversamente stabilito da normative statali, qualora il finanziamento sia stato assegnato a fronte della presentazione da parte del soggetto beneficiario di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) diciotto mesi decorrenti dalla data di assunzione dell’atto di impegno del finanziamento, fatto salvo quanto diversamente stabilito da normative statali, qualora il finanziamento sia stato assegnato a fronte della presentazione da parte del soggetto beneficiario di un progetto definitivo, redatto ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione dell’atto di impegno del finanziamento, fatto salvo quanto diversamente stabilito da normative statali, qualora il finanziamento sia stato assegnato a fronte della presentazione da parte del soggetto beneficiario di un progetto esecutivo, redatto ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.”.
2. Al comma 9 dell’articolo 31 della l.r. 10/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “al comma 8 e 8 bis”, sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 8, 8 bis e 8 ter”.

Articolo 7

(Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2021, n. 13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure))

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 13/2021, è sostituito dal seguente:

“1. Per l'esercizio 2021, il Fondo politiche sociali, Missione 12, Programmi 7 e 8 finanzia azioni a favore delle Associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro regionale del Terzo Settore di cui all'articolo 13 della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni, aventi sede legale in Liguria, delle articolazioni e circoli affiliati ad Associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e successive modificazioni e integrazioni, aventi sede in Liguria, delle società di mutuo soccorso iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il Registro delle imprese, aventi sede in Liguria, attraverso modalità definite dalla Giunta regionale per un ammontare pari a euro 200.000,00.”.

2. All'articolo 13 della l.r. 13/2021 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di garantire la completa e tempestiva copertura finanziaria degli interventi prioritari ed indifferibili del “Sistema Acquedotto Roja”, la Regione, in qualità di Soggetto Attuatore, partecipa per l'importo complessivo di euro 5.800.000,00 (cinquemilionioottocentomila/00) a valere sul Fondo Strategico Regionale di cui all'articolo 4 della l.r. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni, di cui:

- a) euro 2.900.000,00 (duemilioninovecentomila/00) per la realizzazione del Lotto B0 “Imperia: da Borgo Prino a Parco Urbano”;
- b) euro 2.900.000,00 (duemilioninovecentomila/00) per la realizzazione dei lotti B2 “Da Galleria Galeazza a Diano Marina, Via Torino”, C0 “Diano Marina - San Bartolomeo” e C1.2 “Andora.””;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, l'intervento denominato “Realizzazione di Pista Ciclopedonale aree ex sedime dismessa Linea Ferroviaria Genova - Ventimiglia - Tratto insistente sul territorio del Comune di Andora”, già finanziato a valere sul Fondo Strategico Regionale, è soggetto alle tempistiche di realizzazione previste dalle norme statali relative al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).”;

c) il comma 2, è sostituito dal seguente:

“2. L'importo di cui al comma 1 costituisce finanziamento marginale, per cui la Regione interviene successivamente all'apporto delle amministrazioni comunali interessate. La Regione riduce il proprio apporto dell'importo pari ai ribassi d'asta realizzati a seguito dell'aggiudicazione definitiva degli appalti delle opere di cui al comma 1, fino al totale del valore dell'importo medesimo.”;

d) il comma 4, è abrogato.

3. Il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 13/2021, è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di sostenere le attività delle associazioni di promozione sociale che operano storicamente nell'ambito della tutela e promozione dei diritti dei mutilati, degli invalidi e della disabilità, iscritte negli appositi registri e aventi sede in Liguria, alle medesime è destinata una quota delle risorse allocate alla Missione 12 “Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 7 “Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali”, Titolo 1 “Spese correnti”, pari a euro 50.000,00 per l'esercizio 2021 del bilancio di previsione 2021-2023.”.

Articolo 8

(Programmazione regionale degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ai fini della concessione dei finanziamenti regionali, nazionali e comunitari in materia di rigenerazione urbana, la Giunta regionale approva un elenco triennale di ambiti di intervento sulla base delle ricognizioni dei fabbisogni prioritari del territorio ligure, fatti salvi termini o procedure speciali dettate da normative statali o comunitarie di finanziamento.
2. La Giunta regionale approva entro il mese di ottobre di ciascun anno un Piano annuale nel quale sono ricompresi gli interventi già inseriti nell'elenco di cui al comma 1, selezionati sulla base dei criteri definiti nelle linee guida di cui al comma 6, finanziabili con le risorse effettivamente disponibili al momento dell'approvazione del Piano annuale.
3. L'inserimento nell'elenco delle richieste pervenute non precostituisce titolo al finanziamento delle richieste stesse da parte della Regione Liguria.
4. L'elenco di cui al comma 1, aggiornato di norma con cadenza annuale, può essere altresì aggiornato qualora se ne verifichi la necessità connessa a eventi contingenti, a sopravvenute disposizioni di legge o a modifica delle fonti di finanziamento.
5. Il Piano annuale può essere aggiornato con l'inserimento di ulteriori interventi ricompresi nell'elenco qualora, nel corso dell'anno di riferimento, si rendano disponibili risorse finanziarie aggiuntive.
6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, la Giunta regionale approva apposite linee guida per la definizione delle modalità di ricognizione dei fabbisogni, della programmazione degli interventi e delle modalità di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti.
7. In prima applicazione del presente articolo, ai fini del comma 6, restano validi gli indirizzi approvati con deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2021, n. 369 (Indirizzi per la definizione del Programma Regionale di Rigenerazione Urbana (PRRU) e del Piano degli Interventi ai sensi della l. 145/2018 art. 1 comma 135 lett. c) e c ter) per il finanziamento di interventi di edilizia pubblica e rigenerazione urbana).

Articolo 9

(Anticipazione di liquidità ad Azienda Regionale territoriale per l'Edilizia (ARTE) Imperia)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un'anticipazione di liquidità non onerosa a favore dell'ARTE di Imperia per il "Programma di riqualificazione urbana nel Comune di Vallecrosia" finalizzato all'acquisto di otto alloggi a libero mercato da destinare all'edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), finanziato nell'ambito del "Programma Nazionale Edilizia Abitativa", di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009.
2. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa nella misura massima di euro 600.000,00 (seicentomila/00) e deve essere restituita alla Regione entro il 31 dicembre 2022.
3. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificate in euro 600.000,00 (seicentomila/00) per l'esercizio 2022, sono allocate al Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie", Tipologia 200 "Riscossione di crediti di breve termine" del bilancio di previsione 2022-2024.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 600.000,00 (seicentomila/00) per l'esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 1 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" del bilancio di previsione 2022-2024.

Articolo 10

(Modifica alla legge regionale 12 novembre 2015, n. 18 (Disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario))

1. Al comma 4 ter dell'articolo 6 della l.r. 18/2015 e successive modificazioni e integrazioni, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'anno 2022 la quota riservata è pari a euro 1.500.000,00."

Articolo 11

(Modifica alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti))

1. Al comma 12 dell'articolo 16 bis della l.r. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "somma di euro 280.000,00", sono sostituite dalle seguenti: "somma di euro 296.000,00".

Articolo 12

(Ufficio del sito UNESCO "Porto Venere, Cinque Terre e le Isole (Palmaria, Tino e Tinetto)")

1. La Regione è autorizzata a partecipare alle spese per il funzionamento dell'Ufficio del Sito UNESCO "Porto Venere, Cinque Terre e le Isole (Palmaria, Tino e Tinetto)" costituito in attuazione dell'Accordo di Programma stipulato in data 1 agosto 2016 tra Regione Liguria, Ministero dei Beni e le Attività Culturali, Parco Nazionale delle Cinque Terre, Comune di Porto Venere anche in qualità di Ente gestore del Parco Naturale regionale di Porto Venere, comuni rientranti nel sito UNESCO e nella buffer zone per la tutela, la gestione e lo sviluppo equo, condiviso e sostenibile del sito - paesaggio culturale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione trasferisce al Comune di Porto Venere le necessarie risorse nel limite massimo di euro 15.840,00 (quindicimilaottocentoquaranta/00) annui.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati nel limite di euro 15.840,00 (quindicimilaottocentoquaranta/00) per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 1 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo per gli esercizi successivi a quelli indicati al comma 3 si provvede con i relativi bilanci.

Articolo 13

(Modifica alla legge regionale 5 dicembre 2018, n. 25 (Istituzione dell'Agenzia Ligure per gli Studenti e l'Orientamento (ALISEO) e disposizioni di adeguamento))

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 25/2018, è soppressa.

Articolo 14

(Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale))

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 30/2016 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera b), è sostituita dalla seguente:

"b) orientamento, ivi compreso l'orientamento professionale e l'organizzazione delle specifiche iniziative regionali attinenti alla materia;"
 - b) la lettera d), è soppressa.
2. Alla data di entrata in vigore della presente legge, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, sono trasferite da ALISEO ad ALFA un'unità di personale di categoria D e un'unità di personale di categoria C, in possesso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, che conservano la posizione giuridica e il trattamento economico, ivi compresa l'anzianità già maturata all'atto del trasferimento.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, quantificati in euro 83.976,88 (ottantatremilanoventosettantasei/88) per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse allocate

alla Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 1 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 per gli esercizi successivi a quelli indicati al comma 3 si provvede con i relativi bilanci.
5. Le quote di risorse POR FSE 2014-2020 destinate al finanziamento delle funzioni di cui al comma 1 sono riassegnate unitamente ai progetti, da ALISEO ad ALFA.

Articolo 15

(Modifica alla legge regionale 2 luglio 2002, n. 27 (Disposizioni in materia di usi civici))

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 27/2002 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 4 bis

(Conciliazioni stragiudiziali)

1. Nell'ambito dei principi della disciplina di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751), è possibile sanare l'occupazione senza titolo o senza valido titolo di beni del demanio civico, anche a definizione di contenziosi pendenti, mediante conciliazione stragiudiziale conclusa dal comune, acquisito il parere favorevole dell'amministrazione separata dei beni di uso civico di cui alla legge 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali), se esistente, e previa autorizzazione della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale definisce le procedure per l'accertamento degli usi civici e per le conciliazioni stragiudiziali nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.
3. La conciliazione di cui al comma 1 è conclusa sulla base di una perizia di stima di cui all'articolo 4, comma 3, che tenga conto dei parametri economici, definiti con il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2. Tali parametri assumono, quale valore di riferimento del terreno, la media tra il suo valore venale e il valore che avrebbe avuto nel caso avesse mantenuto la destinazione agro-silvo-pastorale, escluse le variazioni per addizioni e altri interventi migliorativi sopravvenuti durante l'occupazione.
4. L'importo da pagare per sanare la pregressa occupazione del bene tiene conto del valore di riferimento di cui al comma 3, incrementato dell'eventuale prelievo o compromissione delle risorse naturali durante l'occupazione e diminuito delle somme già pagate al comune, delle spese sostenute e delle eventuali ricadute positive per la comunità locale derivanti dall'uso del terreno. All'importo così determinato è applicato un abbattimento dell'ottanta per cento.
5. Ove il terreno, durante l'occupazione, sia stato impiegato per lo svolgimento di attività lucrative, si presume un prelievo di risorse naturali di valore pari al sei per cento dell'utile lordo, derivante dalle predette attività, rapportabile al terreno stesso.
6. La conciliazione può prevedere la cessione all'occupante del bene sdemanializzato, per un corrispettivo ulteriore pari al valore determinato ai sensi del comma 3. Se il soggetto con il quale è conclusa la conciliazione era entrato in possesso del bene in virtù di un titolo, ancorché non valido per la presenza dell'uso civico, il valore è calcolato detraendo quanto a suo tempo pagato al comune per l'acquisto del bene. All'importo così determinato è applicato un abbattimento del 65 per cento.
7. L'abbattimento previsto al comma 4 è aumentato al 90 per cento per i periodi di occupazione anteriori al 1950 e al 100 per cento per quelli anteriori al 1924. Gli abbattimenti previsti ai commi 4 e 6 possono essere aumentati, rispettivamente, fino al 90 per cento e all'80 per cento, se il soggetto che conclude la conciliazione si impegna ad impiegare il bene per attività che garantiscono occupazione e ricadute economiche, dirette o indirette, per la comunità locale.

8. Se la conciliazione prevede la concessione del bene demaniale all'occupante, il relativo canone non è inferiore a quello calcolato sulla base dei parametri di cui al comma 3.
9. Le somme introitate dal comune a seguito delle conciliazioni stragiudiziali riguardanti terre di uso civico, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di interesse della collettività del comune o della collettività dell'amministrazione separata dei beni di uso civico se costituita.”.

Articolo 16

(Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))

1. Alla fine del comma 7 dell'articolo 36 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo:
“I proventi derivanti dall'eventuale cessione a titolo oneroso delle stesse da parte della Regione a soggetti terzi sono destinati al finanziamento delle funzioni e delle attività previste dalla presente legge.”.
2. Al comma 3 dell'articolo 47 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “esclusivamente per motivi di sicurezza”, sono soppresse.

Articolo 17

(Sostituzione dell'articolo 5 bis della legge regionale 20 agosto 1998, n. 28 (Interventi per la cooperazione allo sviluppo, la solidarietà internazionale e la pace))

1. L'articolo 5 bis della l.r. 28/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 5 bis

(Cessione a titolo gratuito e sostegno all'acquisto di apparecchiature e materiali sanitari)

1. La cessione a titolo gratuito di apparecchiature e materiali sanitari dismessi o il sostegno all'acquisto di apparecchiature e materiali sanitari è effettuata in favore di strutture sanitarie operanti in Paesi in via di sviluppo o in ritardo di sviluppo o in transizione che presentino le necessarie caratteristiche per l'utilizzo delle apparecchiature e dei materiali stessi, tramite associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore della cooperazione internazionale allo sviluppo iscritte nel registro regionale del Terzo settore di cui all'articolo 13 della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni, ovvero nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede per l'anno 2022 nel limite di euro 16.000,00 (sedici-mila/00) mediante riacquisizione a bilancio regionale e rifinalizzazione delle economie disponibili presso FILSE sulle risorse già assegnate ai sensi della presente legge.”.
2. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificate in euro 16.000,00 (sedici-mila/00) per l'esercizio 2022, sono allocate al Titolo 03 “Entrate extratributarie”, Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 16.000,00 (sedici-mila/00) per l'esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 19 “Relazioni Internazionali”, Programma 1 “Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 18

(Modifica alla legge regionale 1 dicembre 2015, n. 20 (Misure per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclaggio))

1. L'articolo 1 della l.r. 20/2015 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 1

(Misura incentivante la riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati)

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, i comuni concorrono al sistema gestionale di ambito versando alla Regione 5,00 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato residuo, eccedente la percentuale del 35 per cento in peso rispetto al totale del rifiuto prodotto per l'annualità di riferimento.
 2. La misura di cui al comma 1 è applicata annualmente secondo indirizzi e specifiche modalità operative definiti dalla Giunta regionale.
 3. Le risorse derivanti annualmente dall'applicazione della misura di cui al comma 1 confluiscono nel bilancio regionale in entrata e sono destinate al finanziamento dei programmi comunali per lo sviluppo della raccolta differenziata.
 4. Il mancato versamento dell'onere di cui al comma 1 nel termine stabilito con il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2 determina l'esclusione dai finanziamenti regionali per i due anni seguenti.
 5. La misura di cui al comma 1 trova applicazione a decorrere dall'anno 2022 sui dati dell'anno precedente.”.
2. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificate in euro 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00) per l'esercizio 2022 e in euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024, sono allocate al Titolo 03 “Entrate extra tributarie”, Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati nel limite di euro 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00) per l'esercizio 2022 e nel limite di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 9 “Sviluppo Sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 3 “Rifiuti”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2024.
 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo per gli esercizi successivi a quelli indicati al comma 3 si provvede con i relativi bilanci.

Articolo 19

(Rideterminazione dotazione organica della Giunta regionale)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 3 bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e dall'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e successive modificazioni e integrazioni, a completamento del piano occupazionale previsto nell'ambito del potenziamento dei Centri per l'impiego regionali intrapreso nel 2021, la dotazione organica della Giunta regionale è ulteriormente incrementata per euro 1.718.125,90, a far data dall'1 gennaio 2022 fino a concorrenza dell'onere complessivo di spesa pari a euro 10.346.003,95 di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, n. 74 (Adozione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro), allocata alla Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 1 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30, comma 3, lettera b), della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, si procede alla conseguente ridefinizione della dotazione organica della Giunta regionale nelle categorie e nei profili professionali corrispondenti alle assunzioni da destinare ai Centri per l'impiego della Regione Liguria, nel rispetto dell'incremento massimo del limite di spesa di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.718.125,90 (unmilionesettecentodiciottoventicinquemila/90) per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 1 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo per gli esercizi successivi a quelli indicati al comma 3 si provvede con i relativi bilanci.

Articolo 20

(Sostegno all'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova)

1. La Regione sostiene il processo di statizzazione dell'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova previsto dall'articolo 22 bis della legge 21 giugno 2017, n. 96 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo).
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata per l'anno 2022 ad attribuire un contributo pari a euro 50.000,00 (cinquantamila/00).
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, quantificati in euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per l'esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
5. La Giunta regionale può contribuire alle attività dell'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova anche mediante finanziamento di progetti specifici di attività formative o di valorizzazione culturale nei limiti delle risorse presenti a bilancio.

Articolo 21

(Modifiche all'articolo 5 bis della legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari))

1. Al comma 2 dell'articolo 5 bis della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera b), le parole: " , di durata almeno triennale", sono soppresse;
 - b) alla lettera c), le parole: " , almeno triennale", sono soppresse.

Articolo 22

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 15 (Norme sull'assunzione agli impieghi regionali))

1. All'articolo 6 della l.r. 15/1996 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) del comma 2, le parole: “da espletare anche mediante l'utilizzo di computer”, sono sostituite dalle seguenti: “da effettuarsi preferibilmente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali”;
- b) alla fine della lettera b) del comma 2, sono aggiunte le parole: “da effettuarsi preferibilmente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali”;
- c) alla fine della lettera c) del comma 2, sono aggiunte le parole: “da effettuarsi facoltativamente mediante svolgimento in videoconferenza”;
- d) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
- “3 bis. Il bando di concorso per il personale da inquadrare nelle categorie C, D e per l'accesso alla dirigenza può prevedere nell'ambito dell'eventuale preselezione ovvero delle prove scritte o orali, la verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla specificità della posizione da ricoprire, individuata nell'ambito dell'intera gamma di metodologie e tecniche offerte dagli esperti del settore (test psico-attitudinali, test per la rilevazione del potenziale, colloqui motivazionali, colloqui di gruppo, ecc.).
- 3 ter. La predisposizione delle prove attitudinali può avvenire con le seguenti modalità:
- a) da parte della commissione giudicatrice, integrata eventualmente in qualità di membro aggiunto, da un esperto in materia di selezione del personale;
- b) da parte di soggetti terzi, specializzati e qualificati in materia di selezione del personale, d'intesa con la commissione giudicatrice in ordine ai criteri di valutazione e alle modalità di svolgimento della prova in relazione alla specifica posizione da ricoprire.
- 3 quater. Nelle procedure concorsuali di cui al comma 3 bis, per i profili qualificati dall'amministrazione ad alta specializzazione tecnica, può essere prevista una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche della posizione bandita, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali. Il punteggio dei titoli e dell'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, può concorrere, in misura non superiore ad un terzo, alla formazione del punteggio finale.
- 3 quinquies. Nelle procedure concorsuali indette dalla Regione Liguria per il personale da inquadrare nelle categorie C e D possono essere esentati dalla prova preselettiva i candidati che nel biennio precedente alla scadenza del bando di concorso abbiano prestato almeno dodici mesi di effettivo servizio con contratto di lavoro a tempo determinato presso la Regione Liguria con inquadramento nelle categorie e profili professionali oggetto del concorso.
- 3 sexies. Nelle procedure concorsuali di cui al comma 3 quinquies possono, altresì, essere esentati dalla prova preselettiva i candidati che nel biennio precedente alla scadenza del bando di concorso abbiano prestato almeno dodici mesi di effettivo servizio con contratto di lavoro subordinato presso Società “in house” operanti presso la Regione Liguria con inquadramento in categorie o aree corrispondenti a quelle oggetto del concorso come individuate dalle vigenti disposizioni in materia.”.

Articolo 23

(Formazione autotrasportatori)

1. La Regione, al fine di favorire l'aumento del personale qualificato e l'occupazione di coloro che partecipano a corsi di formazione per il rilascio delle patenti di categoria superiore offre agevolazioni formative per la frequenza dei suddetti corsi.
2. L'attivazione delle misure di cui al comma 1 avviene attraverso l'utilizzo delle economie del Fondo Sociale Europeo (FSE).

Articolo 24

(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 2017, n. 9 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private))

1. Al comma 7 dell'articolo 9 della l.r. 9/2017 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "su richiesta dell'interessato presentata entro", sono aggiunte le seguenti: "e non oltre".

Articolo 25

(Proroga dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie a seguito di istanza di rinnovo)

1. Gli accreditamenti delle strutture sanitarie e sociosanitarie per i quali siano state presentate istanze di rinnovo, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della l.r. 9/2017 e successive modificazioni e integrazioni, nel periodo intercorrente tra 31 gennaio 2020 e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili) si intendono prorogati fino alla data del rilascio del provvedimento finale di rinnovo o di diniego e comunque non oltre due anni dalla data di scadenza dell'accreditamento stesso.

Articolo 26

(Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale))

1. Dopo l'articolo 27 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

"Articolo 27 bis

(Attribuzione all'IRCCS Istituto Giannina Gaslini delle funzioni sanitarie assistenziali in ambito pediatrico e neonatologico in capo alle Aziende Socio Sanitarie Liguri)

1. Le funzioni sanitarie assistenziali in ambito pediatrico e neonatologico in capo alle Aziende Socio Sanitarie Liguri sono assunte dall'IRCCS Istituto Giannina Gaslini a decorrere dal 1° luglio 2022.
2. Il personale adibito all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 in servizio alla data del 31 dicembre 2021 presso le Aziende Socio Sanitarie Liguri, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché con contratto a tempo determinato fino alla scadenza prevista, è trasferito dalle Aziende Socio Sanitarie Liguri all'IRCCS Istituto Giannina Gaslini, a far data dal 1° luglio 2022, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni.
3. La dotazione organica dell'IRCCS Istituto Giannina Gaslini è conseguentemente rideterminata, a far data dal 1° luglio 2022, tenendo conto della consistenza numerica e dell'inquadramento giuridico del personale trasferito ai sensi del comma 2, con corrispondente riduzione della consistenza delle dotazioni organiche da parte delle Aziende di provenienza del personale.
4. Al personale trasferito è attribuito il trattamento economico accessorio spettante al personale dell'IRCCS Istituto Giannina Gaslini. Dal 1° luglio 2022, per il personale di cui al periodo precedente, cessano gli incarichi di funzione, nonché le eventuali indennità comunque denominate, fatta salva la facoltà di nuova attribuzione secondo la disciplina contrattuale applicata al personale dell'IRCCS Istituto Giannina Gaslini.
5. Sulla base del numero dei dipendenti oggetto del trasferimento sono incrementati i fondi delle pertinenti aree contrattuali presso l'IRCCS Istituto Giannina Gaslini, con corrispondente e analoga riduzione presso le Aziende di provenienza.
6. Le porzioni del patrimonio immobiliare destinate alle funzioni di cui al comma 1 restano nella proprietà delle Aziende Socio Sanitarie Liguri e sono assegnate in comodato d'uso gratuito all'IRCCS Istituto Giannina Gaslini secondo quanto stabilito dal provvedimento di cui al comma 9, lettera a).

I beni strumentali sono parimenti assegnati in comodato d'uso gratuito la cui durata è stabilita dagli accordi tra le parti.

7. Nella definizione del riparto delle risorse annuali del Fondo Sanitario Regionale, la Regione tiene conto degli effetti del trasferimento di funzioni di cui al presente articolo, ad invarianza del finanziamento complessivo definito per l'esercizio di riferimento.
8. Nelle more del trasferimento definitivo e fino al 30 giugno 2022, le Aziende sono autorizzate a usufruire del 50 per cento delle risorse attribuite per le funzioni di cui al comma 1, fatte salve eventuali deroghe stabilite dalla Giunta regionale per particolari necessità.
9. La Giunta regionale, con propri provvedimenti, da adottarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente articolo:
 - a) definisce i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché, con riferimento al patrimonio immobiliare di cui al comma 6, la durata del comodato d'uso gratuito;
 - b) fissa le modalità per la ricognizione complessiva delle attività, delle passività, dei beni mobili e immobili, delle funzioni e dei servizi svolti, delle risorse umane, finanziarie e strumentali alla data del 30 giugno 2022 con riferimento alle funzioni da trasferire ai sensi del comma 1.
10. Alla data del 1° luglio 2022 l'IRCCS Istituto Giannina Gaslini succede nelle attività, nei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale, facenti capo alle Aziende Socio Sanitarie Liguri relativi alle funzioni trasferite ai sensi del comma 1.
11. Il contenzioso derivante dalle funzioni e attività di cui al comma 1, svolte fino alla data del 30 giugno 2022 e i relativi oneri, rimangono in capo a ciascuna Azienda Socio Sanitaria che vi provvede con propri fondi.

Articolo 27 ter

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria valuta l'attuazione e i risultati ottenuti dalle disposizioni di cui alla presente legge concernenti l'attribuzione all'IRCCS Istituto Giannina Gaslini delle funzioni sanitarie assistenziali in ambito pediatrico e neonatologico in capo alle Aziende Socio Sanitarie Liguri. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore dell'articolo 27 bis e con successiva periodicità annuale, presenta al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia delle disposizioni di cui al citato articolo 27 bis, fornendo in particolare risposte documentate ai seguenti quesiti:
 - a) i risultati ottenuti nel perseguimento dell'obiettivo di fornire una risposta più qualificata ai bisogni assistenziali e di cura dei pazienti pediatrici anche in termini di riduzione dei tempi delle liste di attesa;
 - b) i risultati ottenuti con riferimento al dato della mobilità passiva dei pazienti;
 - c) le eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi.
 2. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria assicura, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni, l'adeguata divulgazione degli esiti e del controllo della valutazione della presente legge, anche mediante pubblicazione nel sito web istituzionale.”.
2. Dopo la lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 81 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:
- “b ter) etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e degli integratori alimentari.”.

Articolo 27

(Interventi a favore dell'accoglienza e l'accompagnamento in mare di disabili)

1. Al fine di sostenere le attività degli enti del terzo settore iscritti negli appositi registri e aventi sede in Liguria, che gestiscono progetti per l'accoglienza e l'accompagnamento in mare dei disabili, ai medesimi è destinata una quota delle risorse allocate alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 7 "Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali", Titolo 1 "Spese correnti", pari a euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per l'esercizio 2022 del bilancio di previsione 2022-2024.

Articolo 28

(Incremento straordinario di risorse umane presso A.Li.Sa. per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - A.Li.Sa. e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria))

1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui articolo 3, comma 2, lettera i), della l.r. 17/2016 e successive modificazioni e integrazioni, A.Li.Sa. definisce il fabbisogno straordinario di risorse umane, da acquisire dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, relativamente a numero, qualifica, profilo professionale e categoria.
2. Le risorse umane di cui al comma 1, previa valutazione di congruità, sono distaccate con decreto del Direttore generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali dalle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale di appartenenza presso A.Li.Sa..

Articolo 29

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 17/2016)

1. Alla fine della lettera i) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 17/2016 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: " , nonché:
 - 1) la definizione del fabbisogno delle singole ASL per tipologia di prestazioni e modalità di assistenza;
 - 2) la definizione del volume massimo delle prestazioni erogabili nel territorio ASL distinto per tipologia e modalità di assistenza anche in relazione alla capacità produttiva delle singole ASL;
 - 3) la definizione del budget da assegnare annualmente alle singole ASL suddiviso per tipologia di prestazioni e modalità di assistenza ed eventuali variazioni".

Articolo 30

(Misure regionali per l'attuazione degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Sanità, l'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) di cui alla l.r. 17/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata, per gli anni 2022-2023, ad utilizzare una quota del Fondo sanitario regionale annualmente assegnata alla stessa per costituire il Fondo di rotazione per l'attuazione del PNRR Sanità, da utilizzare quale anticipazione in termini di cassa, non onerosa, rispetto ai contributi provenienti dal Ministero della Salute.
2. Il Fondo di rotazione, quantificato nel limite massimo del 10 per cento dell'importo assegnato alla Regione Liguria dal decreto ministeriale di riparto delle risorse PNRR Sanità, relativamente alla Missione 6, Component 1- Case della Comunità e Ospedali della Comunità- viene erogato, in termini di cassa, in relazione al fabbisogno finanziario delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, che ne effettuano l'integrale restituzione entro il 30 novembre di ciascuno degli esercizi 2022 e 2023.
3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina la quantificazione del Fondo, le modalità di utilizzazione dello stesso e della restituzione delle anticipazioni, nonché le modalità di rendicontazione.

4. Al fine di rafforzare l'offerta di assistenza sanitaria territoriale finalizzata al contenimento della pandemia e alla lotta contro il COVID-19 e di dare attuazione a quanto previsto alla Missione 6 "Salute" del PNRR, la ASL 3 "Genovese", verificatene le condizioni e i presupposti con il soggetto proprietario, è autorizzata a procedere all'acquisizione in proprietà della porzione necessaria del complesso denominato "Ex ospedale psichiatrico di Quarto" in Genova.
5. Per l'attuazione di quanto stabilito al comma 4, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo in conto capitale per l'esercizio 2022 nel limite di euro 4.918.602,50 (quattromilioninovecentodiciottomilaseicentodue/50) a favore della ASL 3 a valere sul Fondo Strategico Regionale.
6. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 4 e 5, quantificati in euro 4.918.602,50 (quattromilioninovecentodiciottomilaseicentodue/50) per l'esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 5 "Servizio sanitario regionale-investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2022-2024.

Articolo 31

(Trasferimento di risorse a F.I.L.S.E. S.p.A. per la partecipazione ad un fondo di investimento immobiliare finalizzato alla riqualificazione dell'edificio Hennebique)

1. Per lo sviluppo dell'ambito territoriale strategico di rilievo regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2018) e successive modificazioni e integrazioni, F.I.L.S.E. S.p.A. è autorizzata a partecipare ad un fondo di investimento immobiliare insieme ad almeno un investitore pubblico nazionale qualificato finalizzato alla riqualificazione dell'edificio Hennebique.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione conferisce a F.I.L.S.E. S.p.A. nell'anno 2022 risorse per un importo pari a euro 20.000.000,00.
3. F.I.L.S.E. S.p.A. partecipa al fondo di cui al comma 1 a parità di condizioni con gli altri investitori pubblici nazionali qualificati e comunque con redditività attesa non inferiore alla redditività attesa da investitori privati in economia di mercato.
4. Ai fini della copertura dei costi sostenuti da F.I.L.S.E. S.p.A., attinenti la strutturazione finanziaria dell'operazione di cui ai commi 1, 2 e 3 e la gestione ed il monitoraggio della partecipazione al fondo di investimento, sono impiegate risorse derivanti dalla redditività del fondo medesimo, con un massimale dell'1 per cento dell'investimento.
5. A conclusione dell'operazione finanziaria, la Regione impartisce indirizzi a F.I.L.S.E. S.p.A. sul reimpiego delle risorse derivanti dal disinvestimento.
6. F.I.L.S.E. S.p.A. è tenuta a presentare ogni anno alla Giunta regionale una relazione sulla partecipazione al fondo di investimento che è trasmessa per conoscenza al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria.
7. La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina il trasferimento dei fondi all'esito della positiva verifica da parte di F.I.L.S.E. S.p.A. delle condizioni dell'investimento.
8. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000.000,00 (venti milioni/00) per l'esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2022-2024.

Articolo 32

(Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e le province", sono sostituite dalle seguenti: " , le province e i comuni".

2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 68 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso.

Articolo 33

(Modifica all'articolo 91 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia))

1. Dopo il comma 1 ter 1 dell'articolo 91 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“1 ter 2. La Regione, ai sensi dell'articolo 61, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, sulla base delle risultanze dei Piani di Bacino Distrettuali, anche Stralcio, provvede, con proprio regolamento, a dettare la disciplina delle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica.”.

Articolo 34

(Modifica all'articolo 34 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale))

1. Il comma 4 bis dell'articolo 34 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“4 bis. Per le attività inerenti il controllo e la vigilanza dell'ambiente marino e costiero e delle acque interne ARPAL può avvalersi dell'Osservatorio Ligure marino per la Pesca e l'Ambiente (OLPA) anche, previo assenso della Giunta regionale, attraverso una compartecipazione al medesimo Osservatorio.”.

Articolo 35

(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture))

1. Alla l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 1, le parole: “decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni e integrazioni”, sono sostituite dalle seguenti: “decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni”;

b) al comma 2 dell'articolo 8, le parole: “struttura regionale competente in materia di gare e contratti”, sono sostituite dalle seguenti: “struttura competente in materia di Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR)”;

c) al comma 1 dell'articolo 9, le parole: “procedimento di cui all'articolo 10”, sono sostituite dalle seguenti: “procedimento di cui all'articolo 31”;

d) al comma 1 dell'articolo 13, le parole: “Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR)”, sono sostituite dalla seguente: “SUAR”;

e) dopo il comma 3 dell'articolo 13, è inserito il seguente:

“3 bis. Il Direttore generale cui fa capo la SUAR disciplina le modalità di costituzione delle commissioni giudicatrici e delle commissioni tecniche incaricate dell'istruttoria ai fini delle indizioni delle gare.”;

f) il comma 1 dell'articolo 17, è sostituito dal seguente:

“1. Il contratto è stipulato non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.”;

- g) al comma 1 dell'articolo 19, la parola: "contengono", è sostituita dalle seguenti: "possono contenere";
 - h) il comma 1 dell'articolo 21, è sostituito dal seguente:
 - "1. Ai procedimenti contrattuali aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria si applicano le disposizioni dell'articolo 36 del codice dei contratti pubblici.";
 - i) i commi 2 e 3 dell'articolo 21, sono abrogati;
 - j) il comma 4 bis dell'articolo 24, è sostituito dal seguente:
 - "4 bis. Gli affidamenti diretti di cui all'articolo 36 del codice dei contratti pubblici sono disposti con provvedimento del dirigente della struttura competente in materia di economato.".
2. Nel testo della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "competente in materia di gare e contratti", sono sostituite dalle seguenti: "competente in materia di SUAR".

Articolo 36

(Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2008, n. 7 (Norme sul sistema statistico regionale))

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 7/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
 - "b) gli Uffici di statistica della Città metropolitana di Genova, delle province, dei comuni, delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere, delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura della Liguria e ogni altro ufficio di statistica facente parte del Sistema statistico nazionale, di seguito SISTAN, operante sul territorio regionale;".
2. Alla lettera k) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 7/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo le parole: "favorire l'avvio di", sono inserite le seguenti: "studi e";
 - b) dopo la parola: "indagati", sono inserite le seguenti: ", anche attraverso accordi e collaborazioni con istituti universitari ed enti di ricerca pubblici e privati".
3. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 7/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera d), le parole: "due dirigenti designati", sono sostituite dalle seguenti: "un Dirigente designato";
 - b) la lettera d bis), è soppressa;
 - c) dopo la lettera d ter), sono inserite le seguenti:
 - "d quater) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di informatica;
 - d quinquies) due rappresentanti degli uffici di statistica degli enti territoriali designati da Anci Liguria;"
 - d) le lettere e) ed f), sono soppresse;
 - e) la lettera h), è sostituita dalla seguente:
 - "h) un rappresentante designato dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Liguria nell'ambito dei propri uffici di statistica;".
4. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 7/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:
 - "g bis) elabora, entro tre mesi dall'insediamento, un documento di durata triennale contenente le linee guida relative ai fabbisogni informativi e agli obiettivi da raggiungere relativamente alla diffusione e all'utilizzo dei dati statistici nell'ambito del SISTAR. Tale documento si raccorda ai documenti di programmazione regionale ed è aggiornato annualmente.".

5. All'articolo 8 della l.r. 7/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo la lettera d ter) del comma 1, è aggiunta la seguente:

“d quater) un ricercatore in materie economico-statistiche individuato dal Direttore generale regionale competente in materia di statistica tra gli enti pubblici di ricerca di rilievo nazionale previo accordo con il medesimo ente.”;
 - b) al comma 6, le parole: “lettere d bis) e d ter)”, sono sostituite dalle seguenti: “lettere d bis), d ter) e d quater)”.
6. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 7/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “sentito il Comitato della programmazione,”, sono soppresse.
7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, quantificati in euro 80.000,00 (ottantamila/00) per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 8 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
8. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 per gli esercizi successivi a quelli indicati al comma 7 si provvede con i relativi bilanci.

Articolo 37

(Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)))

1. Alla l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo l'articolo 28 bis, è inserito il seguente:

“Articolo 28 ter

(Fondo Regionale Integrativo Trasporti)

1. È istituito il Fondo Regionale Integrativo Trasporti costituito dalle risorse regionali destinate al finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico, regionale e locale, di cui all'articolo 4, il cui ammontare è determinato ogni anno dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria con la legge regionale di bilancio.”;

- b) dopo il comma 1 quater dell'articolo 29, sono aggiunti i seguenti:

“1 quinquies. A decorrere dall'anno 2022, le risorse per i servizi di trasporto pubblico locale terrestre, ad esclusione del trasporto ferroviario, affidati con qualsiasi modalità ai sensi della presente legge, sono ripartite tra gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), secondo le quote percentuali di seguito indicate:

- a) Ambito Territoriale di Imperia (ex Bacino I): 8,9743 per cento;
- b) Ambito Territoriale di Savona (ex Bacino S): 11,2189 per cento;
- c) Ambito Territoriale di Genova (ex Bacini GU e TG) ambito urbano di Genova: 53,7126 per cento e ambito extraurbano: 13,7609 per cento;
- d) Ambito Territoriale della Spezia (ex Bacino L): 12,3333 per cento.

1 sexies. Le disposizioni di cui al comma 1 quater si applicano nell'ambito delle risorse di cui al comma 1 quinquies.”.

2. Per il bilancio 2022-2024 il Fondo Regionale Integrativo Trasporti di cui al comma 1, lettera a), è determinato in:
 - euro 36.617.563,22 per l'esercizio 2022 di cui euro 18.454.121,50 allocati alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 1 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” ed

- euro 18.163.441,72 alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 2 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- euro 35.647.563,22 per l'esercizio 2023 di cui euro 17.484.121,50 allocati alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 1 “Trasporto ferroviario, Titolo 1 “Spese correnti” ed euro 18.163.441,72 alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 2 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese correnti”;
 - euro 35.767.563,22 per l'esercizio 2024 di cui euro 17.604.121,50 allocati alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 1 “Trasporto ferroviario, Titolo 1 “Spese correnti” ed euro 18.163.441,72 alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 2 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese correnti”.

Articolo 38

(Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2021, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36))

1. L'articolo 10 della l.r. 6/2021, è abrogato.
2. All'articolo 13 della l.r. 6/2021, dopo le parole: “e integrazioni”, sono inserite le seguenti: “nel rispetto comunque delle prescrizioni del Piano territoriale di coordinamento della Costa regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2000, n. 64”.

Articolo 39

(Modifica alla legge regionale 9 agosto 2021, n. 14 (Ulteriori disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale))

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 14/2021, è sostituito dal seguente:
“1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 38/1992 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “e i)” è inserito il seguente periodo: “escludendo dal divieto relativo alla lettera i) gli alvei di piena ordinaria ed eccezionale nella parte in secca, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia paesaggistica, ambientale e idraulica, e mantenendo fermo tale divieto nei siti appartenenti alla Rete Natura 2000, nonché nei bacini interessati da eventuali divieti temporanei legati a situazioni di allerta di protezione civile,”.

Articolo 40

(Fondo estinzione ammortamenti pregressi del Servizio Sanitario Regionale)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle Aziende, IRCCS ed Enti del SSR le risorse necessarie per l'estinzione anticipata dell'importo relativo al ricalcolo degli ammortamenti ante 2012, rappresentato nei bilanci delle stesse ai sensi della Circolare del Ministero della Salute n. 8036-P-25/3/2013, applicativa del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione delle spese per l'anno 2022 un Fondo destinato alle Aziende, IRCCS ed Enti del Servizio Sanitario Regionale dell'importo di euro 1.050.000,00 (unmilione cinquantamila/00) nell'ambito della Missione 13 “Tutela della Salute”, Titolo II “Spese in conto capitale”, Programma 004 “Servizio sanitario regionale - Ripiano disavanzi sanitari”.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.050.000,00 (unmilione cinquantamila/00) per l'anno 2022 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 4 “Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2024.

Articolo 41

(Norma di proroga)

1. La durata del cronoprogramma, di cui all'articolo 18, comma 4, della l.r. 9/2017 e successive modificazioni e integrazioni, è prorogata al 31 dicembre 2022.

Articolo 42

(Disposizioni transitorie per gli affidamenti dei servizi di gestione dei rifiuti urbani)

1. Nelle more della definizione della disciplina organica regionale in materia di gestione rifiuti, finalizzata alla strutturazione del servizio di gestione rifiuti per l'intero ambito regionale, le province, la Città metropolitana di Genova o i comuni già individuati come capofila dei rispettivi bacini negli atti di pianificazione vigenti dispongono entro il 31 dicembre 2022 gli affidamenti dei servizi di gestione dei rifiuti urbani relativi ai bacini individuati dalla pianificazione provinciale e metropolitana.
2. In ogni caso gli affidamenti di cui al comma 1 devono prevedere idonee clausole per la successiva transizione ad una gestione unitaria d'ambito regionale.
3. I comuni possono mantenere, in conformità agli indirizzi definiti da Provincia o Città metropolitana, gli affidamenti del servizio di gestione integrata rifiuti esistenti disposti per il solo territorio di competenza per un periodo non esteso oltre il 31 dicembre 2022.
4. Non sono consentiti nuovi affidamenti da parte di singoli comuni limitatamente al territorio di competenza.

Articolo 43

(Modifica alla legge regionale 28 ottobre 2021, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2012, n. 44 (Ordinamento della professione di guida alpina))

1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 16/2021, è inserito il seguente:

“Articolo 6 bis

(Sospensione dell'applicazione fino a verifica di proporzionalità)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge non trovano applicazione fino all'esperimento e al positivo esito della procedura di valutazione di proporzionalità prevista dagli articoli 3 e 8 del decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni).
2. Nelle more della conclusione della procedura di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione gli articoli 3 e 7 della l.r. 44/2012 e successive modificazioni e integrazioni, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge.”.

Articolo 44

(Contributo ai consorzi di difesa di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38))

1. Ai consorzi di difesa di cui all'articolo 11 del d.lgs. 102/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è concesso per l'anno 2022 un contributo di euro 30.000,00, nei limiti stabiliti dal regime “de minimis” di cui al regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», al fine di promuovere la stipula di una polizza ad adesione volontaria per gli allevatori per coprire i costi di smaltimento delle carcasse dei capi morti.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 30.000,00 (trentamila/00) per l'esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 1 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024.

Articolo 45

(Contributo straordinario alla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo)

1. Alla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, sostenuta dalla Regione in via ordinaria ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo) e successive modificazioni e integrazioni, in quanto istituzione concertistico-orchestrale disciplinata dall'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800 (Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali), è concesso per l'anno 2022 un contributo straordinario di euro 50.000,00.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per l'esercizio 2022, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024.

Articolo 46

(Modifica alla legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38 (Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nella Regione Liguria))

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 38/1992 e successive modificazioni e integrazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) da euro 100,00 a euro 600,00 in caso di circolazione fuoristrada con mezzi motorizzati;"

Articolo 47

(Modifica alla legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria))

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
"i) da euro 100,00 a euro 600,00 per il transito con mezzi motorizzati nei casi non consentiti ai sensi dell'articolo 11, comma 3;"

Articolo 48

(Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il Fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali))

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
"1 bis. Nel caso in cui, nel corso della Legislatura, il Consigliere non eserciti l'opzione per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione pubblica di appartenenza in luogo dell'indennità corrisposta ai Consiglieri regionali, nel periodo intercorrente tra l'atto di proclamazione e la data della prima seduta consiliare, qualora non coincidenti, al Consigliere spetta una quota dell'indennità di carica commisurata alla retribuzione in godimento presso la medesima amministrazione d'appartenenza percepita all'atto del collocamento d'ufficio in aspettativa al momento della proclamazione. Tale quota è liquidata alla cessazione dal mandato."

2. Al comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "50 per cento", sono sostituite con le parole: "70 per cento".

Articolo 49

(Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria))

1. All'articolo 8 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera b) del comma 3, è abrogata;
 - b) alla fine del comma 6 è aggiunto il seguente periodo:

"Le risorse determinatesi in relazione agli effetti degli abrogati commi 1 ter dell'articolo 23 bis e 4 bis dell'articolo 24 ter, secondo periodo, della presente legge, sono ripartite e assegnate entro il termine dell'esercizio finanziario successivo a quello di approvazione del rendiconto per l'esercizio in corso al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione."
2. Alla fine del comma 6 quinquies dell'articolo 8 ter della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: "e tenuto conto che gli incarichi con funzioni e responsabilità corrispondenti alla graduazione di settore possono essere conferiti a personale con qualifica dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di anzianità in posizioni di ruolo".
3. Il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 dell'articolo 12 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

"1 bis. Il Collegio, a partire da quello in carica al momento dell'approvazione della presente disposizione, rimane in carica sino all'avvenuta approvazione del rendiconto del Consiglio regionale, comprensivo dei rendiconti dei Gruppi consiliari, relativo all'ultimo esercizio finanziario, anche parziale, di ogni Legislatura, anche in caso di eventuale scioglimento anticipato del Consiglio. Ciascun revisore può essere consecutivamente rinnovato una sola volta. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale intervenuto prima del raggiungimento dei trenta mesi di mandato del medesimo, i revisori in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono comunque presentare la loro candidatura. Il regolamento di contabilità definisce le cause di incompatibilità, sostituzione, revocabilità e decadenza, nonché le modalità di funzionamento."
5. La lettera d) del comma 2 ter dell'articolo 23 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

"d) delle esperienze di direzione prioritariamente maturate presso le Assemblee legislative o presso altre amministrazioni pubbliche con caratteristiche analoghe in termini organizzativi e in termini di attività svolte, o anche presso il settore privato, purché attinenti all'incarico."

Articolo 50

(Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)))

1. Gli ultimi due periodi del comma 2 dell'articolo 16 bis della l.r. 8/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dal seguente:

"In ogni caso, qualora l'incidenza della spesa per il personale assegnato dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria al Co.Re.Com. per lo svolgimento delle funzioni delegate sia superiore alle risorse finanziarie provenienti da contributi dell'Autorità per lo svolgimento delle medesime funzioni delegate, le risorse ancora disponibili alla data di entrata in vigore della presente disposizione,

così come quelle che saranno trasferite al medesimo fine dall’Autorità negli esercizi finanziari successivi, sono destinate a far fronte alle medesime spese per il personale e non è possibile, con tali risorse, finanziare altre tipologie di spesa. Oltre alle spese obbligatorie, l’Ufficio di Presidenza è autorizzato a finanziare con le risorse del bilancio interno del Consiglio regionale eventuali iniziative che coincidano con le finalità istituzionali dell’Assemblea Legislativa e rientrino nei compiti assegnati dalle leggi al Co.Re.Com.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 16 bis della l.r. 8/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 51

(Disposizione transitoria)

1. Le modifiche alla lettera i) del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 17/2016, recate dall’articolo 29 della presente legge, trovano applicazione a far data dal 1° luglio 2022.

Articolo 52

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) gli articoli 3, comma 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, commi 1, 2 e 4, e 28 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)) e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) gli articoli 2, 3 e 4 della l.r. 20/2015 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 53

(Norma di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione degli articoli 1, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 50, 51 e 52 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 54

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2022.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 29 dicembre 2021

IL PRESIDENTE

Giovanni Toti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2021, N. 22

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo - Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *la Giunta regionale, su proposta del Presidente Giovanni Toti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 23 in data 12 novembre 2021;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 18 novembre 2021, dove ha acquisito il numero d'ordine 99;*
- c) *è stato assegnato alla I Commissione consiliare, ai sensi degli articoli 40 e 85, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 19 novembre 2021, alla II e alla IV Commissione per il parere di cui all'articolo 84, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio;*
- d) *le Commissioni II e IV si sono espresse favorevolmente, a maggioranza, rispettivamente in data 29 novembre 2021 e 2 dicembre 2021;*
- e) *la I Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti, in data 15 dicembre 2021, per il parere di cui all'articolo 40 del Regolamento interno e, nella medesima data si è espressa favorevolmente, a maggioranza, per il parere di cui all'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno;*
- f) *è stato esaminato e approvato, a maggioranza con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2021;*
- g) *la legge regionale entra in vigore il 1° gennaio 2022.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO***Relazione di maggioranza (Consiglieri Lauro L.-Mai S.)***

con il disegno di legge recante disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2022, oggi sottoposto all'attenzione di codesta Assemblea legislativa, l'Ente Regione approva, come per gli anni precedenti, una serie di disposizioni normative rispondenti a finalità diverse, quali l'aggiornamento e l'adeguamento del quadro normativo regionale alle modificazioni introdotte a livello nazionale, oltre che la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure e delle funzioni, in un'ottica di incremento di efficacia dell'azione amministrativa.

Venendo ora ad una sintesi delle disposizioni introdotte, si elencano i principali interventi previsti dall'Amministrazione regionale.

Tramite la definizione pluriennale dei fabbisogni del territorio ligure in materia di infrastrutture viarie, ivi compresa la mobilità ciclistica, con l'articolo 1 si persegue l'obiettivo di migliorare l'efficacia dell'azione programmatica della Regione in materia infrastrutturale, con particolare attenzione alle necessità espresse con riguardo alle risorse disponibili per ogni singola annualità.

Gli articoli dal 2 al 16 e, a seguire, dal 18 al 24 formano il contenuto di due distinte tranche di emendamenti d'iniziativa dell'Esecutivo regionale, con i quali sono state introdotte ulteriori disposizioni coerenti con le prefate finalità.

In particolare:

- l'articolo 2 rimodula le tempistiche per la concessione del prestito agevolato di breve periodo non oneroso di 3 milioni di euro, a favore della Provincia della Spezia in qualità di soggetto attuatore del collegamento tra il raccordo autostradale e la sponda destra del Fiume Magra - Ponte di Ceparana, prevedendo l'erogazione di un milione di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024 e la corrispondente restituzione dal 2023 al 2025;*
- l'articolo 3, al fine di garantire un più proficuo impiego delle risorse assegnate, prevede la rimodulazione dei termini per il definanziamento automatico dei progetti finanziati o cofinanziati con risorse a carico del*

bilancio regionale, differenziandoli in base allo stato più o meno avanzato dei progetti medesimi al momento dell'erogazione dei contributi e stabilendo, altresì, che il mancato rispetto delle tempistiche previste determinerà il definanziamento del contributo regionale;

- *l'articolo 4 individua nella Regione il soggetto attuatore degli interventi prioritari e indifferibili riferiti ad alcuni lotti del Sistema acquedotto Roja, in luogo del gestore del servizio idrico integrato, tenuto conto delle nuove disposizioni contenute nell'emanando decreto del Ministro delle Infrastrutture;*
- *l'articolo 5, al fine di migliorare le strategie in ambito di rigenerazione urbana, disciplina la programmazione degli interventi attraverso una ricognizione delle esigenze territoriali presso gli enti locali, in base alle quali viene formato un Elenco triennale degli interventi, volto a definire, in particolare, gli interventi di miglioramento della qualità ambientale, paesaggistica, architettonica e sociale del tessuto edificato, sulla base del quale la Giunta provvederà all'approvazione, ogni anno, del Piano annuale degli Interventi da finanziare, tenuto conto delle risorse effettivamente disponibili a bilancio;*
- *l'articolo 6 autorizza la Giunta regionale a concedere un'anticipazione di liquidità non onerosa a favore di ARTE Imperia per l'attuazione di un progetto di riqualificazione urbana nel Comune di Vallecrosia, finalizzato all'acquisto di otto alloggi a libero mercato da destinare ad edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) finanziato con risorse statali;*
- *l'articolo 7 rimodula marginalmente la quota riservata al bilancio regionale del gettito derivante dalle concessioni per l'uso dei beni del demanio marittimo;*
- *l'articolo 8 autorizza la Regione a partecipare alle spese di funzionamento dell'Ufficio Unesco "Porto Venere, Cinque Terre e le Isole (Palmaria, Tino e Tinetto)", costituito in attuazione dell'Accordo di Programma tra Regione Liguria, MiBACT, Parco Nazionale delle Cinque Terre, Comune di Porto Venere, anche in qualità di Ente gestore del Parco Naturale regionale di Porto Venere, per la tutela, la gestione e lo sviluppo equo, condiviso e sostenibile del sito - paesaggio culturale;*
- *gli articoli 9 e 10 apportano modifiche alle leggi regionali di ALISEO e ALFA, al fine di riunire in un unico soggetto (ALFA) le competenze generali in materia di orientamento, formativo-scolastico e professionale, con l'obiettivo di incremento dell'efficacia delle azioni anche in un'ottica di miglioramento delle connessioni e delle sinergie tra mondo della scuola e mondo del lavoro, all'uopo prevedendo i necessari trasferimenti di risorse e personale fra i due enti;*
- *l'articolo 11 disciplina la procedura di conciliazione stragiudiziale in materia di usi civici per risolvere, in sede amministrativa, le controversie aventi ad oggetto l'occupazione di terre gravate da uso civico, in assenza della prescritta autorizzazione regionale;*
- *l'articolo 12, anche in considerazione del mutato quadro geopolitico e della pandemia da Covid-19 e tenuto conto della difficoltà di reperire apparecchiature e materiali sanitari dismessi da destinare alle strutture sanitarie operanti in paesi in via di sviluppo o in ritardo di sviluppo o in transizione, introduce la possibilità che Regione fornisca sostegno all'acquisto di materiale ed apparecchiature sanitarie da destinare, tramite Associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore della cooperazione internazionale, alle strutture sanitarie impegnate in questi difficili scenari;*
- *l'articolo 13 introduce una modifica della misura già prevista per l'incentivazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani con la finalità di semplificazione e miglioramento del livello qualitativo dell'organizzazione della raccolta nei comuni;*
- *l'articolo 14 incrementa la dotazione organica della Giunta regionale per il personale da destinare al potenziamento dei Centri per l'impiego, necessario per rafforzare le politiche attive del lavoro e garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, nel limite del finanziamento complessivo statale;*
- *l'articolo 15 autorizza la Regione a sostenere l'Accademia Ligustica di belle Arti di Genova nell'ambito del percorso di statizzazione previsto a livello statale per tali istituzioni, e oggetto di un Accordo di programma intervenuto tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, l'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, la Regione Liguria, il Comune di Genova e il Conservatorio di Musica Niccolò Paganini, finalizzato ad accompagnare detto percorso di statizzazione dell'Accademia;*

- *l'articolo 16 aggiorna la normativa per il personale degli Uffici di Segreteria politica e, in particolare, del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori, al fine di semplificare l'individuazione dei soggetti incaricati a svolgere dette funzioni di raccordo o supporto, tenendo in considerazione la natura prevalentemente a carattere fiduciario dei ruoli da ricoprire;*
- *gli articoli 18 e 19, al fine di garantire alle amministrazioni competenti le tempistiche necessarie per lo svolgimento delle attività istruttorie, precisano, rispettivamente, che la richiesta di rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private debba pervenire entro e non oltre l'anno precedente alla scadenza e prorogano, per un periodo massimo di due anni, la validità degli accreditamenti delle strutture sanitarie e socio sanitarie per i quali siano state presentate istanze di rinnovo nel periodo di emergenza Covid 19, in considerazione del fatto che, a causa dell'emergenza sanitaria, tuttora in corso, molte strutture sanitarie e sociosanitarie hanno, con difficoltà, prodotto la documentazione necessaria per il sopracitato procedimento e che il personale deputato alle attività istruttorie è stato contingentato per assolvere altri compiti legati all'emergenza pandemica;*
- *l'articolo 20 intende accentrare, presso l'IRCCS Istituto Giannina Gaslini, le funzioni sanitarie assistenziali in ambito pediatrico e neonatologico attualmente svolte dalle Aziende socio sanitarie liguri a partire dal primo luglio 2022, perseguendo l'obiettivo di fornire una risposta più efficace ai bisogni assistenziali e di cura dei pazienti pediatrici, facendo in modo che le specifiche competenze e le eccellenze in ambito clinico e di ricerca scientifica, proprie dell'Istituto, possano svilupparsi anche a beneficio delle realtà territoriali liguri, garantendo, altresì, una riduzione della mobilità passiva. L'articolo prevede una serie di disposizioni relative al trasferimento del personale in servizio al 31.12.2021 che svolge dette funzioni presso le ASL all'IRCCS Istituto Giannina Gaslini, alle risorse, ai rapporti giuridici attivi e passivi e ai beni immobili e strumentali, all'uopo stabilendo che con provvedimenti della Giunta regionale verranno dettate le specifiche disposizioni attuative;*
- *l'articolo 21 disciplina l'attribuzione ad A.Li.Sa. di ulteriore personale per l'anno 2022, per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite relative alla definizione e alla stipula degli accordi con i soggetti erogatori pubblici o equiparati e dei contratti con i soggetti erogatori privati accreditati, in quanto, a causa dell'emergenza pandemica, il personale di A.Li.Sa. è stato in parte reindirizzato allo svolgimento di altre attività connesse alle esigenze dettate dall'emergenza Covid-19;*
- *l'articolo 22 provvede a precisare le attività svolte da A.Li.Sa. nell'ambito della definizione e successiva stipula degli accordi con i soggetti erogatori pubblici o equiparati e dei contratti con i soggetti erogatori privati accreditati; in particolare, tra le funzioni principali, vengono elencate la definizione del fabbisogno delle singole ASL per tipologia di prestazioni e modalità di assistenza, la definizione del volume massimo delle prestazioni erogabili, la definizione del budget da assegnare annualmente;*
- *l'articolo 23, oggetto, tra l'altro, di un successivo subemendamento d'iniziativa dell'Esecutivo regionale, prevede, nell'ottica di rafforzamento del sistema sanitario nazionale, uno strumento che consenta di anticipare, nell'attesa che le risorse dello Stato siano rese disponibili, i fondi stanziati per gli interventi del PNRR, all'uopo prevedendo la costituzione, presso A.Li.Sa., di un fondo di rotazione per l'attuazione del PNRR Sanità, che consenta un anticipo di cassa alle Aziende ed Enti del SSR, tratto dal fondo sanitario regionale, pertanto non oneroso, con previsto obbligo di restituzione entro il mese di novembre degli esercizi finanziari di riferimento. Al fine di rafforzare l'offerta di assistenza sanitaria territoriale finalizzata al contenimento della pandemia e alla lotta contro il Covid-19, nonché di dare attuazione a quanto previsto alla Missione 6 "Salute" del PNRR, si autorizza l'ASL 3 a procedere all'acquisizione in proprietà della porzione necessaria del complesso denominato "Ex ospedale psichiatrico di Quarto" in Genova;*
- *l'articolo 24 autorizza Fi.L.S.E. S.p.A. a partecipare ad un fondo di investimento immobiliare appositamente costituito insieme ad almeno un investitore pubblico qualificato, finalizzato alla riqualificazione dell'edificio Hennebique, già individuato ambito territoriale strategico di rilievo regionale.*

L'articolo 17 unitamente ai successivi articoli dal 25 al 32, già presenti nel testo di legge, introducono modifiche a varie norme legislative, di cui si illustrano gli aspetti più rilevanti:

- *in adeguamento alle recentissime modifiche della normativa nazionale in materia di assunzioni, nell'ottica della semplificazione e dell'ottimizzazione dell'efficacia delle procedure, sono apportate modifiche incidenti*

sulle modalità tecniche di svolgimento delle prove selettive, anche tramite un maggiore ricorso agli strumenti informatici e valorizzando, ai fini dell'individuazione di nuovo personale sempre più qualificato, lo strumento delle prove attitudinali;

- viene data attuazione all'impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Affari regionali, concernente la modifica di alcune norme della legge urbanistica regionale, al fine di superare i rilievi governativi e renderla conforme all'assetto della normativa nazionale;
- è disciplinata la potestà regionale in merito alla regolamentazione delle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica, resasi necessaria a seguito della riforma delle autorità di bacino e l'istituzione delle Autorità di bacino distrettuale;
- è introdotta la facoltà per A.R.P.A.L. di avvalersi dell'Osservatorio Ligure marino per la Pesca e l'ambiente (OLPA) anche, previo assenso della Giunta regionale, attraverso una compartecipazione al medesimo Osservatorio diversamente dall'attuale formulazione che prevede invece la partecipazione totalitaria, tornando quindi alla formulazione originaria della norma;
- in materia di sanzioni amministrative, è attribuito agli Uffici delle AA.SS.LL., già strutturati e competenti per l'irrogazione di sanzioni amministrative in diversi ambiti del settore sanitario, la funzione di irrogazione delle sanzioni amministrative relative all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e degli integratori alimentari;
- nelle more del riordino complessivo della disciplina regionale in materia di gare e contratti pubblici, sono introdotti mirati interventi di coordinamento della vigente disciplina contenuta nella l.r. 5/2008 con il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) e con la recente riorganizzazione della SUAR;
- è reso più efficiente il funzionamento del Sistema statistico regionale (SISTAR), mediante l'aumento delle competenze tecniche presenti all'interno della Commissione statistica regionale sia tramite la partecipazione di componenti degli Uffici statistici degli enti locali e delle camere di commercio sia tramite un maggiore coinvolgimento di enti di ricerca ed universitari nelle attività condotte dalla Commissione stessa;
- è introdotta la previsione normativa del Fondo regionale integrativo relativo alle risorse destinate al finanziamento dei servizi minimi del trasporto pubblico regionale e locale.

Gli articoli 35, 36 e 37 introducono, rispettivamente:

- l'autorizzazione alla Giunta regionale volta a concedere le risorse per l'anticipata estinzione degli importi derivanti dal ricalcolo degli ammortamenti pregressi per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Regionale;
- in considerazione delle criticità derivanti dal periodo pandemico, la proroga di un anno del termine di durata del cronoprogramma relativo all'adeguamento dei programmi strutturali-impiantistici di alcune strutture pubbliche, previsto dalla l.r. 9/2017, recante norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private;
- nelle more della nuova disciplina organica della gestione dei rifiuti orientata alla strutturazione del servizio per l'intero ambito regionale, la disciplina per gli affidamenti del servizio di gestione di rifiuti urbani finalizzata alla graduale semplificazione della materia.

Infine, gli articoli 38, 39 e 41 recano, rispettivamente, disposizioni transitorie, abrogazione di norme e la dichiarazione d'urgenza.

In sede di esame da parte della I Commissione consiliare, competente nel merito alla trattazione del disegno di legge de quo, oltre alla discussione e all'approvazione dei sopraccitati emendamenti, sono stati esaminati e approvati altri due emendamenti d'iniziativa consiliare, rispettivamente, dei Consiglieri Sergio Rossetti (Partito Democratico-Articolo Uno) e Gianni Pastorino (Linea Condivisa) e del Consigliere Alessio Piana (Gruppo Lega-Liguria Salvini), con i quali si provvede ad adempiere agli impegni assunti dalla Regione nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, allo scopo di evitare l'impugnativa delle leggi regionali 13 e 14 del 2021, entrambe oggetto di rilievi riguardanti le specifiche disposizioni in esse previste.

In sede di esame è stata preannunciata la presentazione di ulteriori emendamenti in sede di Consiglio.

Il testo del disegno di legge è stato sottoposto al parere del CAL, che si è espresso favorevolmente in data 10 dicembre 2021.

Al termine dell'esame, la I Commissione consiliare ha approvato l'articolato del disegno di legge, comprensivo di tutti gli emendamenti presentati, ad ampia maggioranza di voti da parte dei rappresentanti delle Forze politiche presenti nella seduta del 15 dicembre 2021, per cui si auspica che possa essere, altresì, approvato ad ampia maggioranza di voti in sede di Aula, al fine di completare il novero dei documenti finanziari previsti dall'ordinamento contabile della Regione Liguria.

Relazioni di minoranza (Consiglieri Sanna A. - Sansa F. - Tosi F.)

Vedi quelle pubblicate alla legge di Bilancio.

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Settore Bilancio e ragioneria.